

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

42° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1995

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente BISCARDI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2060) *Deputati MASINI Nadia ed altri: Norme per l'edilizia scolastica*, approvato dalla Camera dei deputati

(2146) *PINTO ed altri: Estensione al comune e alla provincia di Salerno dei benefici di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, e dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, in materia di edilizia scolastica*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 14
ALBERICI (<i>Progr. Feder.</i>)	4
BERGONZI (<i>Rif. Com. Progr.</i>)	3, 14
FRIGERIO (<i>Lega Nord</i>)	4
MAFFINI (<i>Lega Nord</i>)	3
PELLITTERI (<i>Forza Italia</i>), <i>relatore alla Commissione</i>	2, 4
PORZIO SERRAVALLE, <i>sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	4, 5
VEVANTE SCIOLETTI (<i>AN</i>)	4

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2060) Deputati MASINI Nadia ed altri: Norme per l'edilizia scolastica, approvato dalla Camera dei deputati

(2146) PINTO ed altri: Estensione al comune e alla provincia di Salerno dei benefici di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, e dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, in materia di edilizia scolastica

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2060 e 2146.

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

PELLITTERI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo avviato alcuni incontri intensi e proficui con il rappresentante del Governo al fine di presentare una nuova stesura dell'ordine del giorno che possa trovare il consenso di tutti i Gruppi e dello stesso Governo.

La definizione ultima dell'ordine del giorno tiene conto delle osservazioni avanzate ieri in Commissione dal sottosegretario Porzio Serravalle nonché dai senatori Frigerio e Vevante Scioletti. Il senatore Frigerio ha proposto di integrare il riferimento contenuto nel testo a un indice di carenza con la menzione di un criterio di adempienza; la senatrice Vevante Scioletti ha proposto di inserire sanzioni per le ditte appaltatrici qualora risultino inadempienti. Il Governo aveva precisato che non era possibile riassegnare alle regioni le somme dalle stesse non utilizzate negli anni precedenti: questa affermazione consente al relatore di assicurare al senatore Frigerio che la esigenza da lui segnalata potrà essere soddisfatta. Infatti, il criterio di adempienza consiste nell'assegnare fondi alle amministrazioni che hanno dimostrato di essere in grado di gestirli correttamente; l'indice di carenza, invece, è un criterio diverso in quanto mira a colmare la mancanza di edifici in certe zone. Se lasciasimo le somme non utilizzate sempre a disposizione di quelle regioni dove c'è carenza di edifici, bloccheremmo tutto perchè certe amministrazioni non sono in grado di effettuare una programmazione al riguardo. Secondo la precisazione del Governo, le somme rimaste inutilizzate nelle regioni negli anni precedenti tornano al centro per essere nuovamente ripartite, e questo consente di valutare meglio l'indice di carenza: lo Stato deve farsi carico di assegnare i fondi per l'edilizia scolastica dando la priorità alle zone in cui maggiormente si manifesta questa carenza. In considerazione di queste priorità, tale criterio non può assolutamente danneggiare le altre regioni.

In conclusione la nuova stesura dell'ordine del giorno è la seguente:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

considerata l'esigenza di non dilazionare ulteriormente l'approvazione definitiva del disegno di legge n. 2060, recante norme sull'edilizia scolastica, anche in presenza di ragioni che ne imporrebbero una più attenta valutazione;

posta l'esigenza di ripartire i fondi per l'edilizia scolastica tenendo conto di un indice di carenza ottenuto dal rapporto tra numero di aule esistenti e già finanziate e fabbisogno di ogni ordine e grado di scuola;

vista la scarsità dei finanziamenti previsti dall'articolo 10 del disegno di legge n. 2060;

impegna il Governo ad emanare norme volte:

ad assegnare priorità agli interventi di adeguamento degli edifici scolastici già esistenti alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche nonchè agli interventi di completamento di edifici scolastici (art. 2, c. 1, lettera a)), anche al fine di bonificare territori attraverso l'eliminazione di scheletriche cattedrali scolastiche;

a ripartire i fondi fra le regioni tenendo conto dell'indice di carenza come in premessa determinato;

e ad intervenire con le opportune modalità per integrare i finanziamenti del disegno di legge n. 2060, che sono ritenuti largamente insufficienti a far fronte alle esigenze strutturali dell'edilizia scolastica».

0/2060/7^a/1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

MAFFINI. Vorrei replicare al relatore il quale ha fatto riferimento al superamento del concetto di indice di adempienza rispetto all'indice di carenza. Il problema è proprio qui: non esisteranno situazioni nelle quali, trasferiti i fondi per l'edilizia scolastica, ci saranno residui da rendere, ci saranno invece delle situazioni in cui i residui non corrisponderanno a realizzazioni adeguate. Sicuramente potranno aversi regioni nelle quali non tutti i fondi saranno stati utilizzati per la realizzazione o la sistemazione di aule o per l'edilizia scolastica, e in tal caso è giusto che le somme vengano restituite. Ma questo è un aspetto diverso, che non riguarda il criterio di adempienza: il criterio di adempienza serve per fare in modo che chi riesce ad utilizzare al meglio i fondi e abbia dimostrato di saper operare bene in questo settore abbia facilità nell'accedere alle risorse.

BERGONZI. Vorrei osservare che il relatore ha tenuto conto del parere di tutti salvo che del nostro. Il Gruppo Rifondazione comunista-Progressisti pertanto non può esprimere voto favorevole sull'ordine del giorno che non accoglie il nostro suggerimento sulla previsione di stanziamenti a fondo perduto per l'edilizia scolastica, cosa che permetterebbe ai comuni di avere a disposizione risorse in quantità di gran

lunga superiori rispetto alle attuali e inoltre faciliterebbe anche per i comuni che si trovano in maggiori difficoltà l'accensione di mutui finalizzati all'edilizia scolastica.

Prendo atto dunque che del parere del nostro Gruppo non si è voluto tenere assolutamente conto, e inoltre riteniamo che questo ordine del giorno rappresenti uno strumento inadeguato per impegnare il Governo. Peraltro, poichè nell'ordine del giorno sono contenuti alcuni concetti che valutiamo in maniera positiva, ad esempio l'impegno per il Governo a prevedere ulteriori stanziamenti per l'edilizia scolastica, su di esso ci asterremo.

PORZIO SERRAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo esprime parere favorevole all'ordine del giorno nella nuova stesura.

VEVANTE SCIOLETTI. Signor Presidente, nella scorsa seduta avevo chiesto che nell'ordine del giorno si tenesse conto di alcune indicazioni che purtroppo non vedo riportate. La mia richiesta verteva soprattutto sulle penali da erogare alle ditte appaltatrici che non rispettassero i tempi.

PELLITTERI, *relatore alla Commissione*. Quello che lei dice è già previsto all'articolo 14 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 499.

VEVANTE SCIOLETTI. Non sono convinta di questo. Ritenevo più utile inserire esplicitamente la previsione della penale da imporre alle imprese nel caso di lavori portati a termine in ritardo.

FRIGERIO. Non essendo state accolte le nostre istanze circa il criterio di adempienza, ci dichiariamo contrari all'ordine del giorno. Chiediamo inoltre che si rinunci alla sede deliberante e che il disegno di legge venga rimesso alla sede referente.

PRESIDENTE. Si potrebbe richiamare l'articolo 14 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 499.

FRIGERIO. Nell'ordine del giorno presentato non si tiene conto delle proposte avanzate nella seduta pomeridiana di ieri. Avevamo chiesto semplicemente di inserire, dopo le parole: «indice di carenza», le altre: «corretto da un criterio di adempienza che non punisca i migliori», e abbiamo anche spiegato il significato che a nostro avviso aveva la formula adottata nell'ordine del giorno. Tra l'altro, poichè la Commissione bilancio del Senato ha confermato il taglio di 5.000 miliardi, non vorrei che si risolvesse la questione facendo regali di questo tipo.

ALBERICI. Alla Camera dei deputati noi non abbiamo votato a favore di quel taglio.

PRESIDENTE. Suspendo brevemente la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 9,25, sono ripresi alle ore 9,30.

PELLITTERI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, accogliendo la proposta del senatore Frigerio, accetto di modificare ulteriormente il testo dell'ordine del giorno nel senso di inserire, dopo le parole: «di ogni ordine e grado di scuola», le altre: «nonchè di un criterio di adempienza, affinché non siano penalizzati quegli enti territoriali che più e meglio abbiano impiegato le risorse finanziarie;».

PORZIO SERRAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accolgo il testo dell'ordine del giorno così integrato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal relatore Pellitteri nel nuovo testo e con la modifica testè apportata.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 2060, assunto come testo base:

Art. 1.

(Finalità)

1. Le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico. Obiettivo della presente legge è assicurare a tali strutture uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

2. La programmazione degli interventi per le finalità di cui al comma 1 deve garantire:

a) il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, riducendo gli indici di carenza delle diverse regioni entro la media nazionale;

b) la riqualificazione del patrimonio esistente, in particolare di quello avente valore storico-monumentale;

c) l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene;

d) l'adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, all'innovazione didattica e alla sperimentazione;

e) una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, anche con riferimento agli andamenti demografici;

f) la disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di base;

g) la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività.

È approvato.

Art. 2.

(Interventi da realizzare)

1. Possono essere finanziati in base alla presente legge:

a) la costruzione e il completamento di edifici scolastici, nonché l'acquisto e l'eventuale riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uso scolastico, in particolare al fine di eliminare le locazioni a carattere oneroso, i doppi turni di frequenza scolastica e l'utilizzazione impropria di stabili che non siano riadattabili;

b) le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;

c) la riconversione di edifici scolastici da destinare ad altro tipo di scuola;

d) la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettività.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli edifici sedi di uffici scolastici provinciali e regionali.

3. Sono ricompresi fra gli oneri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 l'acquisizione delle aree, la progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo, nonché le eventuali indagini.

4. Nell'ambito degli interventi di nuova costruzione, di riadattamento e di riconversione sono ammessi a finanziamento, ai sensi della presente legge, gli arredi e le attrezzature relativi alle aule, agli uffici, alle palestre, ai laboratori e alle biblioteche scolastiche.

È approvato.

Art. 3.

(Competenze degli enti locali)

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;

b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.

3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.

4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.

È approvato.

Art. 4.

*(Programmazione, procedure di attuazione
e finanziamento degli interventi)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti territoriali competenti mutui ventennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per il primo piano annuale di attuazione di cui al comma 2 del presente articolo il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire 225 miliardi.

2. La programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione dei fondi fra le regioni, indica le somme disponibili nel primo triennio suddividendole per annualità e fissa gli indirizzi volti ad assicurare il coordinamento degli interventi ai fini della programmazione scolastica nazionale.

4. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi formulati dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6, approvano e trasmettono al Ministro della pubblica istruzione i piani generali triennali contenenti i progetti preliminari, la valutazione dei costi e l'indicazione degli enti territoriali competenti per i singoli interventi. Entro la stessa data le regioni approvano i piani annuali relativi al triennio. In caso di difformità rispetto agli indirizzi della programmazione scolastica nazionale, il Ministro della pubblica istruzione invita le regioni interessate a modificare opportunamente i rispettivi piani generali entro trenta giorni dalla data del ricevimento delle disposizioni mi-

nisteriali. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione dei piani, in assenza di osservazioni del Ministro della pubblica istruzione, le regioni provvedono alla loro pubblicazione nei rispettivi Bollettini ufficiali.

5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale nel Bollettino ufficiale delle regioni, gli enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi al primo anno del triennio e provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione, mediante invio dei relativi atti deliberativi, alla regione.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione di assunzione del mutuo, la Cassa depositi e prestiti comunica la concessione del mutuo agli enti territoriali competenti, dandone avviso alle regioni.

7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.

8. I piani generali triennali successivi al primo sono formulati dalle regioni entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro del tesoro recante l'indicazione delle somme disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3, dello stato di attuazione dei piani precedenti. Gli interventi previsti e non realizzati nell'ambito di un piano triennale possono essere inseriti in quello successivo; le relative quote di finanziamento non utilizzate vengono ridestinate al fondo relativo al triennio di riferimento.

9. I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno carattere perentorio. Qualora gli enti territoriali non provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità alla legislazione vigente. Decorsi trenta giorni, in caso di inadempienza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede automaticamente in via sostitutiva il commissario del Governo.

È approvato.

Art. 5.

(Norme tecniche)

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, tenuto conto delle proposte dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, approvano specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi, definendo in particolare indici diversificati riferiti alla specificità dei centri storici e delle aree metropolitane.

3. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione delle norme regionali di cui al comma 2, possono essere assunti quali indici di riferimento quelli contenuti nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 2 febbraio 1976.

È approvato.

Art. 6.

(Osservatorio per l'edilizia scolastica)

1. È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia di edilizia scolastica, nonché da una rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali, con compiti di promozione, di indirizzo e di coordinamento delle attività di studio, ricerca e normazione tecnica espletate dalle regioni e dagli enti locali territoriali nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico, nonché di supporto dei soggetti programmatori e attuatori degli interventi previsti dalla presente legge.

2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione, il quale ne determina la composizione con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio non comporta il diritto a percepire alcun compenso a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

3. I competenti uffici e i servizi statistico ed informatico operanti presso il Ministero della pubblica istruzione sono di supporto all'Osservatorio, ai fini delle attività di cui al comma 1. Ai medesimi fini, nonché ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, opera presso il Ministero della pubblica istruzione un'apposita struttura tecnica funzionalmente incaricata nel competente Ufficio per l'edilizia scolastica. Per le esigenze di tale struttura può essere disposto il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, fino ad un massimo di cinque unità nella fase di predisposizione delle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, e di due unità per l'attività ordinaria.

È approvato.

Art. 7.

(Anagrafe dell'edilizia scolastica)

1. Il Ministero della pubblica istruzione realizza e cura l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico. Detta anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore.

2. La metodologia e le modalità di rilevazione per la realizzazione dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 sono determinate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica.

3. Per la programmazione delle opere di edilizia scolastica, le regioni e gli enti locali interessati possono avvalersi dei dati dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, dei quali possono chiedere la disponibilità anche sotto forma di supporti magnetici.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzano le rispettive articolazioni dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 in base agli indirizzi definiti dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1995 e di lire 200 milioni annui a decorrere dal 1996.

È approvato.

Art. 8.

*(Trasferimento ed utilizzazione
degli immobili)*

1. Gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico, alle province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.

2. Gli immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche statali sono trasferiti in proprietà a titolo non oneroso alle province. Le province acquisiscono altresì la proprietà, ove non ancora attribuita, degli edifici costruiti dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno con destinazione ad uso scolastico.

3. Nel caso di locali o edifici appartenenti a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 e sui quali sussista il vincolo di destinazione ad uso scolastico, i rapporti conseguenti a tale uso sono regolati con apposita convenzione tra gli enti interessati, conformemente ai principi di cui all'articolo 3.

4. Per gli immobili di nuova costruzione o soggetti ad interventi di ristrutturazione, ampliamento o adeguamento, non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, da destinare a sede di istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, con riferimento alle diverse fattispecie, per la definizione dei rapporti intercorrenti tra province e comuni, aventi ad oggetto i suddetti immobili. Entro

tre mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i comuni e le province definiscono i loro rapporti nel quadro delle indicazioni prospettate.

5. Le province subentrano, a tutti gli effetti, nei contratti di locazione degli immobili di proprietà privata, utilizzati dal comune o dallo Stato quale sede di istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto.

6. Gli immobili sui quali sussiste il vincolo di interesse storico-artistico utilizzati come sede di istituzione scolastica, fatta eccezione per quelli di cui al comma 2, previo accertamento del vincolo stesso ai sensi delle norme vigenti, non possono essere soggetti a trasferimento e sono concessi in uso all'ente territoriale competente a provvedere alla fornitura dell'edificio, sino a quando permanga l'utilizzazione scolastica cui siano destinati alla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.

7. Il vincolo di destinazione degli immobili di proprietà pubblica ad uso scolastico permane anche nel caso in cui essi siano idonei a soddisfare esigenze di un ente locale territoriale diverso da quello proprietario. Qualora ne siano venute meno le motivazioni, il vincolo di destinazione scolastica di un edificio può essere revocato dall'ente proprietario, d'intesa con l'ente territorialmente competente per gli altri ordini di scuola e con il provveditore agli studi.

8. Il vincolo di destinazione scolastica su un immobile trasferito in uso all'ente competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, può essere revocato e l'immobile restituito all'ente proprietario qualora l'ente competente sottragga alla destinazione scolastica altri immobili di sua proprietà con equivalenti caratteristiche.

9. Gli edifici ad uso scolastico che, ai sensi del presente articolo, sono trasferiti ad altro ente, sono restituiti in proprietà all'ente originariamente titolare, nel caso in cui cessi la destinazione scolastica, anche con riguardo alle esigenze di cui al comma 7. Tale trasferimento avviene su richiesta dell'ente originariamente titolare e secondo le modalità di cui al comma 4.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni qualora questi utilizzino un immobile ad uso scolastico di proprietà della provincia o dello Stato.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 9.

(Trasferimento degli oneri)

1. Il trasferimento degli oneri dall'ente che, in base alla normativa precedentemente in vigore, era tenuto a provvedere alla fornitura dell'edificio scolastico, a quello competente ai sensi dell'articolo 3, avviene secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli oneri di parte corrente comunque sostenuti in media nell'arco del triennio finanziario precedente, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, da ciascun comune per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'articolo 3, previa individuazione dei criteri e delle modalità di determinazione degli oneri stessi, da effettuare sentite l'ANCI e l'UPI.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli oneri comunque sostenuti, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, dallo Stato e, nel caso in cui siano proprietari dell'immobile, dalle istituzioni scolastiche, per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'articolo 3.

4. In relazione agli oneri determinati ai sensi dei commi 2 e 3 si provvede al trasferimento delle corrispondenti somme a favore delle province mediante convenzione tra gli enti interessati.

È approvato.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, pari a lire 37 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede per gli anni 1996 e 1997 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, pari a lire 20 miliardi per il 1995 e a lire 200 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede, per gli anni 1995, 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 11.

(Norme integrative regionali)

1. Le regioni emanano, nel rispetto della normativa nazionale in materia di lavori pubblici, norme legislative per la realizzazione di opere

di edilizia scolastica sulla base delle disposizioni della presente legge, che costituiscono principi della legislazione dello Stato a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge in base allo statuto speciale di autonomia e alle relative norme di attuazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

3. Le norme regionali di cui al comma 1, oltre alle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 2, devono fra l'altro:

a) definire i costi massimi per aula, per metro quadrato e per metro cubo di costruzione con riferimento alle diverse situazioni dei territori di propria competenza e in relazione ai diversi tipi di intervento;

b) definire i poteri surrogatori regionali per i casi di inadempienza;

c) prevedere che le opere realizzate appartengano al patrimonio indisponibile degli enti territoriali competenti, con destinazione a uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

4. In attesa della emanazione delle norme di cui al presente articolo, gli enti territoriali competenti, ai sensi della presente legge, per interventi relativi all'edilizia scolastica, sono tenuti comunque al rispetto delle leggi statali vigenti in materia.

È approvato.

Art. 12.

(Norme transitorie e finali)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM), definisce, con proprio decreto, lo schema di convenzione per l'utilizzazione integrata degli impianti sportivi polivalenti e di base, da stipulare fra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati. La convenzione prevede l'utilizzazione dei suddetti impianti anche da parte di associazioni, enti e privati.

2. Alle province compete la fornitura delle sedi per gli uffici scolastici provinciali e regionali. Gli oneri di funzionamento delle medesime sedi sono a carico dello Stato, che vi provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

3. Fino all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, le richieste di finanziamento delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica proprietarie degli immobili in cui hanno sede sono comunque presentate all'amministrazione provinciale di competenza.

4. Gli articoli 90, 91, 92, 93 e 94, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5, il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 2 febbraio 1976.

6. Le disposizioni della presente legge si applicano alle istituzioni scolastiche statali nonché a quelle provinciali e comunali autorizzate o riconosciute dallo Stato.

È approvato.

Ricordo che, in attuazione della condizione posta dalla Commissione bilancio, la votazione finale del disegno di legge potrà aver luogo solo una volta approvato definitivamente dall'Assemblea il disegno di legge finanziaria per il 1996.

BERGONZI. Signor Presidente, chiedo che la votazione finale del disegno di legge avvenga con modalità tali da consentire le dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione congiunta è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE